

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE

Il Giudice dell'esecuzione, Dott. Marco Procaccini, dispone come tutti gli ausiliari dell'Ufficio, nello svolgimento degli incarichi loro attribuiti, oltre alle circolari già emesse dallo Scrivente in materia di terremoto, si attengano scrupolosamente a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto legge numero 189 del 2016, pubblicata sulla G.U. del 17/12/2016 ed entrata in vigore in data 18/12/2016. Inoltre, dispone come tutti gli ausiliari dell'Ufficio, nel momento in cui, ravvisando la sussistenza di situazioni comportanti la applicazione della normativa in tema di terremoto, relazionino allo Scrivente relazione che, a modifica di quanto originariamente previsto, deve essere, quanto alla posizione dei delegati, in relazione alla incidenza della normativa in tema di terremoto in ordine alle udienze di vendita innanzi agli stessi, successiva, nel senso che il professionista, il giorno del tentativo di alienazione, qualora riscontri la sussistenza delle situazioni comportanti la applicazione della normativa in tema di terremoto, deve limitarsi a rimettere immediatamente gli atti allo Scrivente, senza ovviamente procedere alla eventuale aggiudicazione - da un lato, specificino, con chiarezza, la situazione rilevante, dall'altro, depositino documentazione da cui emerga la effettiva esistenza di tale situazione - facendosi presente che, per quanto concerne la residenza e/o la sede delle parti, tra cui va ricompreso anche l'aggiudicatario, ci si deve riferire alla data del 24/08/2016, quanto invece alla posizione dei difensori, la cui nomina deve in ogni caso essere anteriore al 24/08/2016, è necessario tenere in considerazione la residenza e/o la sede e/o lo studio legale degli stessi al momento del 24/08/2016 -. Ricorda, inoltre, per un verso, come non sia di alcun rilievo, *ex se*, il luogo ove sono siti gli immobili pignorati, per l'altro, in relazione al concetto di sede, come debba farsi riferimento a quest'ultima e non al luogo di domicilio eletto.

Si rammenta, in ogni caso, come la rinuncia espressa al rinvio, per essere considerata tale, oltre a dover provenire - quantomeno se la situazione rilevante afferisca alla parte -, dalla stessa o da difensore munito di procura speciale, debba consistere in un atto attraverso cui il soggetto legittimato, per l'appunto, rinuncia al rinvio o, in generale, nei limiti della possibilità di rinuncia, a tutte le previsioni di cui all'art. 49 del decreto legge n. 189/2016 - senza, perciò, che possano ritenersi utili, a questi fini, dichiarazioni equipollenti -.

Si comunichi con urgenza a tutte le parti, al Presidente del Tribunale f.f., a tutti gli ausiliari dell'Ufficio, all'U.N.E.P. in sede, al locale consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al locale Consiglio Notarile, ai locali Consigli dell'Ordine dei Commercialisti, degli Ingegneri, degli Architetti.

Si provveda, inoltre, da un lato, alla affissione di copia del presente provvedimento alle bacheche delle cancellerie dell'esecuzione civile, del contenzioso civile, delle procedure concorsuali e alla porta della stanza dello Scrivente, dall'altro, alla sua pubblicazione presso il sito internet del Tribunale.

Manda alla cancelleria dell'esecuzione civile in sede per quanto di competenza.

Teramo, li 16/01/2017

Visto Depositato in Cancelleria
Oggi ... 16/01/2017 ...



Assistente Giudice
S. Procaccini

Il Giudice dell'esecuzione
(Dott. Marco Procaccini)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
UFFICIO ESECUZIONE IMMOBILIARE

Il G.e., Dott. Marco Procaccini, in riferimento alle cd. ordinanze ribassi – o a quelle, in generale, autorizzatorie di nuovi tentativi di vendita -, dispone come i professionisti delegati alla vendita, nel momento in cui depositano le relazioni tese a rappresentare allo Scrivente l'esaurimento dei tentativi di alienazione autorizzati – o il non avvenuto integrale quanto tempestivo pagamento del saldo prezzo da parte degli aggiudicatari -, oltre a menzionare ciascun tentativo di vendita autorizzato ed esperito, con indicazione, volta per volta, delle singole ordinanze autorizzatorie, precisino se, al momento del deposito della relazione, esistano o meno creditori muniti di titolo esecutivo interessati alla prosecuzione della procedura esecutiva e, quindi, alla emissione di un provvedimento autorizzatorio di nuove vendite. Dispone altresì come i professionisti, sempre in occasione del deposito della relazione stessa, producano documentazione da cui risulti quanto sopra.

Si comunichi a tutte le parti, al Presidente del Tribunale f.f., a tutti i professionisti delegati dell'Ufficio, al locale consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al locale Consiglio Notarile, al locale Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti.

Si provveda, inoltre, alla affissione di copia del presente provvedimento alla bacheca della cancelleria dell'esecuzione civile e alla porta della stanza dello Scrivente.

Manda alla cancelleria dell'esecuzione civile in sede per quanto di competenza.

Teramo, li 16/01/2017

Il Giudice dell'esecuzione
(Dott. Marco Procaccini)

MR

Stato depositato in Cancelleria
Oggi... 16/01/2017



Assistenti
S.G. *[Signature]*

TRIBUNALE DI TERAMO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI


Il Giudice dell'esecuzione, Dott. Marco Procaccini, a parziale modifica del provvedimento-circolare depositato in data 16 gennaio 2017, fa presente come, per i Comuni di cui all'allegato n. 2 della Legge n. 229 del 16 dicembre 2016, deve farsi riferimento non alla data del 24 agosto 2016 ma alla data del 26 ottobre 2016.

Si comunichi secondo quanto già stabilito all'interno del provvedimento-circolare depositato in data 16 gennaio 2017.

Teramo, 06 febbraio 2017

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Marco Procaccini



Visto Depositato in Cancelleria
Oggi 06/02/2017



Anciente Giudiziaro
Sofia Cristofani

